

**Deliberazione del Consiglio Regionale CALABRIA n. 407 del 18/1/1999**  
**Adozione di apposito provvedimento di disciplina dell'attività formativa per l'accesso e l'aggiornamento all'esercizio dell'attività commerciale (L.R. 17/1999, art. 20).**

in B.U.R.C. n. 14, STR del 4-4-1999

**sommario**

Art. 1 Finalità .....	1
Art. 2 Qualificazione professionale dell'Operatore Commerciale .....	1
Art. 3 Attestato .....	2
Art. 4 La Commissione esaminatrice.....	2
Art. 5 Materie e durata del corso .....	2
Art. 6 Partecipanti.....	2
Art. 7 Finanziamenti.....	2
Art. 8 Corsi di Formazione, Aggiornamento, riquilificazione e specializzazione .....	2

**PREMESSO:**

CHE l'articolo 20 della Legge regionale n. 17/99, in attuazione del Decreto Legislativo n. 14/98, art. 5, commi 7, 8, 9 e 10, promuove la formazione professionale degli operatori richiedenti l'accesso all'attività commerciale di generi alimentari, nonché l'aggiornamento e riquilificazione di quelli che già esercitano tale attività.

CHE lo stesso articolo 20 della Legge regionale n. 17/20, al comma 4 prevede che con apposito provvedimento attuativo sia stabilito quanto previsto ai punti A, B e C del comma anzidetto.

CONSIDERATO che gli Assessorati all'Industria Commercio ed Artigianato ed alla Formazione professionale, di concerto, hanno predisposto, con le proprie strutture, l'allegato provvedimento attuativo della Legge regionale 17/99, art. 20.

VISTA la proposta formulata, sulla base delle suesposte premesse e considerazioni, dalla Giunta regionale, con deliberazione n. 3416 del 26/10/1999.

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, art. 5.

VISTA la Legge Regionale n. 17/99.

VISTA la Legge 845/78 e la Legge Regionale 18/85.

VISTO l'articolo 38, comma 1 dello Statuto della Regione. RITENUTO di procedere all'approvazione di cui sopra. DELIBERA

**omissis**

**Art. 1 Finalità**

1. Il presente provvedimento disciplina la qualificazione, la riquilificazione, l'aggiornamento e specializzazione professionale dell'attività dell'Operatore Commerciale del Settore Alimentare nel territorio della Regione Calabria, in conformità ai principi stabiliti dal D.Lgs. 31/3/1998, n. 114, dalle leggi regionali dell'11 giugno 1999 n. 17; del 19 aprile 1985, n. 18 e della Legge del 21 dicembre 1978, n. 845.

2. L'esercizio dell'attività professionale di Operatore Commerciale del Settore Alimentare, è subordinato al possesso dei requisiti di qualificazione di cui al successivo art. 2.

**Art. 2 Qualificazione professionale dell'Operatore Commerciale**

1. In esecuzione alle disposizioni del D.Lgs. 31/3/1998 n. 114, art. 5, comma 5, lettera a) e dell'art. 20, comma 2, della Legge Regionale n. 17/99 per acquisire la qualifica di Operatore Commerciale del Settore Alimentare è necessario, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, seguire il seguente iter formativo: "frequenza di un corso di Formazione professionale della durata di 80 ore (da attuarsi nell'arco di mesi tre), istituito o riconosciuto dalla Regione Calabria ai sensi della Legge 21 dicembre 1978, n. 845 e dalla Legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, con il superamento di un esame finale a norma dell'art. 22 della Legge regionale n. 18 del 19 aprile 1985.

2. La qualificazione di Operatore Commerciale del Settore Alimentare può essere altresì conseguita da coloro i quali abbiano svolto attività lavorativa qualificata:

- a) a seguito contratto di formazione-lavoro, ai sensi della Legge 19 dicembre 1984, n. 863, seguiti da un anno di attività lavorativa in qualità di dipendente;
- b) per almeno due anni in qualità di dipendente, collaboratore familiare o socio presso un esercizio commerciale.
- c) L'attività lavorativa svolta, ai fini dell'acquisizione della qualificazione professionale è accertata dalle Commissioni Provinciali per il Commercio attraverso la verifica della documentazione probatoria.

3. Al fine di garantire un'ampia ed efficiente offerta formativa, stimolando l'elevazione qualitativa ed il contenimento dei costi di accesso ad essa, i corsi di Formazione e di Aggiornamento, previsti dall'art. 20 della L.R. n. 17/99, possono essere gestiti, mediante apposita convenzione, prioritariamente dai seguenti soggetti:

- a) dalle Associazioni di Categoria del Commercio costituite a livello regionale o provinciale e dagli Enti di Formazione dalle stesse istituiti;
- b) dalle Camere di Commercio e le strutture di formazione da esse promosse;
- c) dalle strutture incaricate dell'assistenza tecnica alle imprese, di cui all'art. 21, della L.R. n. 17/99.

4. Ai fini della pianificazione degli interventi formativi per la qualificazione, riqualificazione, aggiornamento e specializzazione sul territorio regionale nell'ambito dei Programmi annuali di formazione professionale la Giunta regionale promuove annualmente, nell'ambito delle iniziative di stime del fabbisogno di professionalità ed in collaborazione con l'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro, con l'Osservatorio regionale del Commercio e con le Amministrazioni Provinciali delegate, le opportune iniziative di concertazione sociale con le Organizzazioni regionali di categoria del commercio e con le Camere di Commercio per determinare la reale domanda formativa nel settore in rapporto all'andamento economico ed occupazionale del comparto considerato.

### **Art. 3 Attestato**

1. Al termine del corso viene rilasciato, previo superamento di un esame finale, un attestato di qualifica professionale rilasciato dall'Ente promotore e vistato dall'Assessore regionale alla Formazione professionale o dall'Assessore delegato dell'Amministrazione provinciale competente per territorio, con la stessa validità degli attestati di cui all'art. 22 della Legge Regionale n. 18 del 19 aprile 1985.

2. L'esame finale, finalizzato ad accertare il grado di preparazione professionale, dovrà essere sostenuto dinanzi ad una Commissione esaminatrice nominata con i criteri di cui alla Legge n. 845/78 art. 14.

### **Art. 4 La Commissione esaminatrice**

1. Al termine del corso la Regione Calabria, Assessorato alla Formazione professionale organizza l'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale di Operatore Commerciale del Settore Alimentare. Tale esame si svolge dinanzi ad una Commissione esaminatrice così composta:

da un rappresentante della Regione Calabria Assessorato alla Formazione professionale o dell'Ente delegato che la presiede;

da un esperto del Ministero della Pubblica Istruzione designato dall'Amministrazione provinciale, competente per territorio;

da un esperto del Ministero del Lavoro e P.S. designato dall'Amministrazione provinciale, competente per territorio;

da un esperto designato dalla Organizzazione provinciale della categoria;

da due docenti del corso.

da un rappresentante delle OO.SS. più rappresentative a livello nazionale

2. A ciascun componente della commissione esaminatrice spetta, per ogni giorno di seduta, un gettone di presenza il cui importo è analogo a quello fissato dalla Regione Calabria per le commissioni dei corsi regionali di Formazione professionale.

La Commissione esaminatrice sarà convocata dal competente Servizio dell'Assessorato regionale alla Formazione professionale o dell'Ente delegato.

Per le modalità di svolgimento dell'esame valgono le norme disposte dai piani annuali di Formazione professionale.

### **Art. 5 Materie e durata del corso**

1. Nei corsi qualificanti sono impartiti almeno i seguenti insegnamenti per le ore minime indicate nello schema che segue:

Materia Ore minime di insegnamento

Normativa sull'igiene dei prodotti alimentari 18

Tutela ed informazione del consumatore 15

Elementi di legislazione commerciale 15

Salute e sicurezza del lavoro 14

Elementi di gestione e di marketing aziendale 18

Totale 80

2. L'iscrizione degli interessati ai corsi qualificanti può essere effettuata a scelta presso uno degli Enti autorizzati alla gestione che operano nella Regione, indipendentemente dal Comune di residenza.

3. Al termine di ciascun corso è previsto un esame finale ed un colloquio.

4. Sono ammessi a sostenere la prova scritta coloro che abbiano regolarmente frequentato i corsi per il 75 per cento delle ore obbligatorie previste.

### **Art. 6 Partecipanti**

1. I corsi per Operatore Commerciale sono destinati a tutti coloro i quali intendono esercitare l'attività nel settore del commercio alimentare.

2. Il numero minimo di partecipanti per corso è fissato in 10 unità mentre il numero massimo è fissato in 30 unità.

### **Art. 7 Finanziamenti**

1. Il finanziamento necessario per lo svolgimento del corso libero per Operatore Commerciale del Settore Alimentare è a totale carico dei partecipanti.

2. Il parametro costo-ora è fissato in Lire 12.000 (dodicimilalire) e le variazioni future saranno definite dall'Assessorato regionale alla formazione professionale.

### **Art. 8 Corsi di Formazione, Aggiornamento, riqualificazione e specializzazione**

1. I corsi di formazione e qualificazione dei profili professionali necessari per l'esercizio della professione nel Settore del Commercio Alimentare saranno inseriti nei Piani formativi annuali.

2. In particolare modo saranno inclusi quei profili professionali che saranno segnalati dalle Associazioni di categoria del Commercio, all'Assessorato regionale alla Formazione professionale o all'Ente delegato competente per territorio ed all'Osservatorio regionale del Commercio.

3. Per i corsi di aggiornamento, riqualificazione e specializzazione del personale già occupato i titolari delle aziende o delle associazioni di categoria possono inoltrare progetti di finanziamento all'Assessorato regionale alla Formazione professionale per l'accesso ai fondi comunitari nazionali e regionali previsti per gli obiettivi comunitari 1 e 4, sia per i titolari che per i propri dipendenti.

---

**note**

---

*Id. 1.628*